



## IL RETTORE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera h del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" che prevede che le Università consentano di svolgere le attività didattiche o curriculari con modalità a distanza individuate dalle medesime Università;

Visto l'art. 1 comma 1 lett. i del DPCM in parola che prevede che le assenze maturate dagli studenti nelle attività didattiche o curriculari per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria non siano computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Visto il DPCM 11 Marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state disposte ulteriori misure restrittive ed è stata disposta la proroga fino al 3 aprile 2020 di quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono stati entrambi prorogati al 3 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020", con effetto dal 23 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 salvo diverse ulteriori indicazioni;



Visto il DPCM del 1 aprile 2020, che ha disposto l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

Visti i provvedimenti di recepimento normativo emessi dall'Università degli Studi di Milano, tutti orientati a garantire la regolarità dei servizi all'utenza, con modalità telematiche e tali comunque da consentire agli studenti di poter proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza significative ricadute;

Visti i dd.rr sui servizi pubblici essenziali e in particolare il decreto rettorale in data 13 marzo 2020 "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali, per effetto dell'emergenza sanitaria da covid -19";

Viste le comunicazioni inviate dal Rettore e dal Prorettore alla Didattica a tutta la comunità accademica in materia di didattica a distanza, esami di profitto, esami di laurea;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1208 del 4.3.2020;

Visto il Regolamento studenti, emanato con D.R. 0256003 del 28 luglio 2008 e successive modifiche;

Visti i DPCM del 17 Maggio 2020, 11 Giugno e 14 Luglio 2020, unitamente alle ordinanze della Regione Lombardia del 17 Maggio, 12 Giugno e 14 Luglio 2020

Viste tutte le note ed i provvedimenti ministeriali finora intervenuti

Visto in particolare quanto già disposto con i precedenti decreti rettorali del 10 Aprile 2020 e del 31 Luglio 2020 dal titolo "*Misure straordinarie per la didattica per effetto dell'emergenza da Covid 19*"

Visto il DPCM 13 Ottobre 2020 e l'ordinanza Regione Lombardia n. 620 del 16 Ottobre 2020

Visto il decreto rettorale 19 Ottobre 2020 recante "*Misure straordinarie per la didattica per effetto dell'emergenza sanitaria da covid - 19*"

Visto il DPCM del 24 Ottobre 2020 e l'ordinanza n. 623 della Regione Lombardia

Visto da ultimo il DPCM 3 Novembre 2020, che assume provvedimenti molto restrittivi su diversi ambiti in considerazione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo del virus.

Preso atto che con tale DPCM sono individuate le Regioni che si collocano su una fascia di massima gravità alto rischio (fascia 4 - zone rosse), per le quali – se previste dal Ministero della salute e dalle Regioni stesse -



si applicano misure limitative alla circolazione delle persone tra comuni, salvo casi particolari, e si preclude per ragioni di sicurezza e prevenzione dei rischi per la salute la possibilità di didattica in presenza;

Preso atto che con decreto del Ministro per la salute del 3 Novembre 2020 la Regione Lombardia è stata inserita nella fascia ad alto rischio (fascia 4 denominata "zona rossa")

Valutato in ogni caso quanto previsto per le Regioni ad alto rischio dall'art. 3 punto g) del DPCM 3 Novembre nella parte in cui prevede quanto segue: "è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università....., fermo restando il proseguimento di tali attività a distanza; i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato Universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza....."

Tenuto conto che il nuovo DPCM produce i suoi effetti fino al 3 Dicembre prossimo, fatta salva ulteriore proroga che sarà decisa eventualmente dal Governo

Viste le linee guida del CRUL - Comitato Regionale dei Rettori Lombardi - del 5 Novembre 2020

## DECRETA

In conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 3 Novembre 2020 e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica, vengono adottate le misure straordinarie di seguito specificate, che superano a tutti gli effetti le disposizioni precedentemente impartite, ove non compatibili.

### **Articolo 1 – Lezioni ed altre attività didattiche frontali**

Le lezioni e le altre attività didattiche frontali dovranno essere svolte in remoto, preferibilmente con modalità sincrona, rispettando il calendario già approvato per il semestre in corso.

Per lo svolgimento delle lezioni con modalità da remoto i docenti potranno usufruire anche delle aule multimediali già attrezzate.

I docenti sono tenuti a mantenere informati i propri studenti sulle modalità di erogazione delle lezioni a distanza - e delle altre attività didattiche - e sulle modalità con cui possono essere fruiti.

### **Art. 2 – Esami scritti ed orali**

Tutti gli esami di profitto scritti e orali si svolgeranno da remoto, secondo le modalità sinora attuate.

### **Art. 3 – Esami di laurea**

Le sedute di laurea – triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, nonché gli esami finali dei dottorati, si svolgeranno tutti da remoto.

La discussione delle tesi di specializzazione di area medica potrà avvenire anche in presenza.

### **Art. 4 – Ricevimento studenti**

Ciascun docente garantisce il ricevimento studenti da remoto, rispettando l'orario già determinato e pubblicato.



## **Articolo 5 - Attività di laboratorio, dottorati di ricerca e tirocini interni all'Ateneo**

Le attività di laboratorio - didattiche e di ricerca – incluse quelle finalizzate alla preparazione delle tesi di laurea e di dottorato, oltre ai tirocini interni a strutture universitarie, potranno svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutela della salute che sono stati opportunamente divulgati dall'Amministrazione e che risultano pubblicati sul sito web d'Ateneo alla sezione Emergenza coronavirus.

Ai laboratori, didattici e di ricerca, potranno quindi accedere i seguenti soggetti: **docenti, dottorandi, assegnisti, tirocinanti, personale tecnico e studenti.**

I soggetti interessati – dopo aver preso preliminarmente visione del contenuto del decreto sui servizi essenziali, indifferibili ed urgenti – saranno tenuti a compilare il modulo di autocertificazione reperibile sul sito web del Ministero dell'Interno e reso disponibile anche sul sito web Unimi, nella sezione dedicata all'emergenza coronavirus. Il modulo dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della struttura e/o dal Responsabile di laboratorio, i quali saranno tenuti a verificare che trattasi di attività indispensabili, indifferibili e/o urgenti, la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi didattici e/o di ricerca prefissati oppure, nel caso degli studenti, recherebbe grave nocumento al completamento del percorso formativo, nei tempi stabiliti.

**La declinazione specifica delle attività di laboratorio considerate indispensabili, indifferibili ed urgenti avverrà con separato provvedimento (decreto rettorale), da emanarsi entro e non oltre il 6 Novembre prossimo.**

Il Responsabile di struttura è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle regole di sicurezza vigenti ed a segnalare eventuali violazioni.

Prima di accedere ai laboratori, gli studenti dovranno dichiarare di aver preso attenta visione delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della salute pubblica divulgate dall'Amministrazione e pubblicate sul sito.

## **Art. 6 – Master e corsi di perfezionamento**

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento si svolgeranno da remoto.

## **Art. 7 – Attività formative per medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie**

Ai sensi di legge, le attività formative per medici in formazione specialistica potranno svolgersi in presenza, con le modalità già attualmente in vigore.

Le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie si svolgeranno ordinariamente da remoto. Sono consentite attività di tirocinio in presenza nei soli casi in cui vi sia specifico accordo con gli Enti ospedalieri sedi di tirocinio e alla condizione che sussistano le condizioni di sicurezza previste dalla legge e dal Protocollo d'Ateneo vigente.

## **Art. 8 – Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati**

I tirocini esterni all'Ateneo potranno proseguire solo nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza, tutela della salute pubblica. Per lo svolgimento del tirocinio si dovrà tenere conto anche delle disposizioni limitative alla circolazione delle persone e dei mezzi, ove vigenti.

Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curricolari (per studenti) e extracurricolari (per laureati) presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alla pagina dedicata del Cosp, dove è



pubblicata anche la documentazione a carico di aziende ed enti ospitanti, in riferimento alle linee guida di Regione Lombardia in materia.

Si precisa che la responsabilità della sicurezza sul lavoro e dell'applicazione delle misure di protezione dei tirocinanti è in capo alle aziende ed enti ospitanti, come indicato sullo specifico allegato al progetto formativo, che deve essere da tali soggetti debitamente sottoscritto e compilato. Si specifica che sono esclusi dalle predette linee guida della Regione Lombardia i tirocini obbligatori degli studenti iscritti ai corsi afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso strutture ospedaliere convenzionate.

## **Art. 9 - Mobilità Internazionale**

La mobilità internazionale *incoming* e *outgoing* degli studenti è sospesa. La competente Direzione Didattica e Formazione garantirà tutto il supporto necessario per la riprogrammazione delle partenze e per la gestione delle situazioni particolari di studenti che dovessero rientrare in Italia concludendo anticipatamente la propria esperienza di mobilità.

## **Art. 10 – Servizi bibliotecari**

Restano attivi, solo su appuntamento tramite App, i servizi di front office per il prestito librario. La consultazione di testi è ammessa solo su prenotazione, predisponendo misure di distanziamento idonee atte ad evitare il rischio di prossimità e di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute stabilite nel “Protocollo di sicurezza” approvato dall’Ateneo. Saranno progressivamente rese note ed aggiornate le strutture bibliotecarie in grado di attivare tale servizio.

## **Art. 11 - Collaborazioni studentesche**

E' consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal “Protocollo di sicurezza” approvato dall’Ateneo, a condizione che tali attività non siano sostitutive – ai sensi di legge – di quelle che dovrebbero essere rese dal personale strutturato. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo *smart-working*, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili.

## **Art. 12 – Attività del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in regime di smart working**

Per la regolazione delle attività del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in regime di *smart working* si rimanda ad apposita determina del Direttore Generale.

## **Art. 13 - Entrata in vigore**

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci e **resteranno in vigore dal 6 Novembre fino al 3 Dicembre 2020**, fatta salva contraria disposizione e/o l'entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.

Milano, 5 Novembre 2020

Il Rettore

Elio Franzini